Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 57 del 7 marzo 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 marzo 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 16

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1984, n. **60.**

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1984, n. **60.**
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 48 del 29 novembre 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I
ORDINAMENTO

Art. 1
Ruoli e qualifiche funzionali

1. Il personale della Regione è inquadrato in due ruoli organici distinti, rispettivamente riservati al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.

2. I ruoli comprendono otto qualifiche funzionali e due qualifiche funzionali dirigenziali.

3. I contingenti globali dei ruoli del personale della Giunta e del Consiglio, nonché i contingenti delle singole qualifiche funzionali e dirigenziali risultano così determinati:

1) ruolo del personale del Consiglio:

— 1ª qualifica funzionale: n. —;
— 2ª qualifica funzionale: n. 2;
— 3ª qualifica funzionale: n. 12;
— 4ª qualifica funzionale: n. 58;
— 5ª qualifica funzionale: n. —;
— 6ª qualifica funzionale: n. 34;
— 7ª qualifica funzionale: n. 43;
— 8ª qualifica funzionale: n. 6;
— 1ª qualifica funzionale dirigenziale: n. 35;
— 2ª qualifica funzionale dirigenziale: n. 10;
— Dotazione organica complessiva del ruolo del Consiglio: n. 200;

2) ruolo del personale della Giunta:

— 1ª qualifica funzionale: n. —;
— 2ª qualifica funzionale: n. 74;
— 3ª qualifica funzionale: n. 313;
— 4ª qualifica funzionale: n. 1.084;
— 5ª qualifica funzionale: n. —;
— 6ª qualifica funzionale: n. 1.406 di cui 411 docenti della formazione professionale;
— 7ª qualifica funzionale: n. 734 di cui 211 docenti della formazione professionale;
— 8ª qualifica funzionale: n. 472;
— 1ª qualifica funzionale dirigenziale: n. 731;
— 2ª qualifica funzionale dirigenziale: n. 152;
— Dotazione organica complessiva del ruolo della Giunta: n. 4.966.

4. Le declaratorie professionali delle qualifiche funzionali risultano dagli articoli successivi e dalla tabella A allegata alla presente legge.

5. Le figure professionali sono specificate nella legge di ordinamento dei servizi e degli uffici.

6. Con la legge di revisione dell'organizzazione dei servizi e degli uffici esistenti saranno definiti il contingente organico della quinta qualifica funzionale e le relative figure professionali.

Art. 2
Funzione dirigenziale

1. La funzione dirigenziale è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo, proprio della Regione, di programmazione dello sviluppo economico e sociale e di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche subregionali, in conformità ai principi definiti dallo Statuto e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

2. Essa si esplica essenzialmente mediante:

— il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi ed alla loro attuazione e verifica;

— il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

3. L'esercizio della funzione dirigenziale — inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della legalità — è caratterizzato da:

— preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

— piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

— diretta responsabilità dell'attività personale svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Art. 3
Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali

1. I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

2 Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in ter

mini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi; a questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

3. Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

4. Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

5. Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

6. Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e motodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/benefici.

Art. 4
Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritto nei successivi articoli 6 e 8, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione delle strutture o dell'attività cui sono preposti.

2. In particolare sono responsabili:

— dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

— delle disposizioni da loro impartite;

— del conseguimento dei risultati dell'azione delle strutture o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerente al settore affidato.

3. I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto degli amministratori o dei dirigenti di servizio, secondo le rispettive competenze; qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, del vice presidente o dell'assessore preposto ai servizi cui il dirigente è assegnato, di concerto con l'assessore preposto ai servizi organizzazione e personale.

4. Nel caso previsto dal precedente comma, all'impiegato interessato sono assegnate, fatto salvo il trattamento economico in godimento a titolo personale, le funzioni e le responsabilità previste per la qualifica funzionale immediatamente inferiore alle qualifiche funzionali dirigenziali. Il posto può essere messo a concorso se contestualmente viene reso indisponibile un posto nella qualifica funzionale immediatamente inferiore a quelle dirigenziali.

L'impiegato per il quale è disposta la revoca della funzione dirigenziale può partecipare ai concorsi indetti per la copertura dei posti vacanti nella qualifica funzionale dirigenziale cui apparteneva prima della revoca, anche in deroga ai requisiti prescritti, ad eccezione degli eventuali titoli di studio specifici richiesti.

5. Si conferma per la dirigenza la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per i pubblici impiegati.

6. L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

7. Agli appartenenti alle qualifiche dirigenziali si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura organizzativa regionale, con le modalità di cui ai successivi articoli 7 e 8, primo e quarto comma, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari previsti dalla legge di organizzazione dei servizi e degli uffici.

Art. 5
Qualifiche funzionali dirigenziali

1. Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile di ufficio e assume la denominazione di dirigente di ufficio, o a livello di direttore di centro di formazione professionale o di scuola della Regione di cui agli articoli 30, 31, 32, 46, 47, 48, 49, 50 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95, e/o in attività di studio e ricerca diretti alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

2. Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile di servizio e assume la denominazione di dirigente di servizio.

Art. 6
Competenze specifiche dei dirigenti di servizio

1. I dirigenti di servizio:

a) coordinano le relazioni interfunzionali interne ed esterne al servizio cui sono preposti;

b) assicurano che le attività del servizio siano coordinate con quelle delle strutture preposte a campi di attività affini in modo da garantire che l'azione regionale si esplichi su base interdisciplinare ed in forma integrata tra i vari livelli di funzione;

c) predispongono e coordinano, in coerenza con i programmi della Giunta ed in collaborazione con i dirigenti degli uffici, i piani di lavoro del servizio articolandoli per uffici;

d) verificano lo stato di attuazione dei programmi di lavoro convocando periodicamente i dirigenti degli uffici ed adempiono alle incombenze connesse ai controlli economico-finanziari previsti dalla normativa vigente;

e) dispongono per il miglior impiego del personale e delle risorse strumentali assegnati ai servizi;

f) amministrano gli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni proprie dell'unità organizzativa di cui hanno la responsabilità assicurando l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, di speditezza amministrativa, di economicità e di efficacia;

g) firmano le proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione delle stesse relative ad atti a contenuto vincolato o attuative di provvedimenti già esecutivi;

h) firmano i contratti e le convenzioni qualora tale adempimento sia loro attribuito nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipulazione;

i) provvedono, adottando i necessari atti, gli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei dirigenti degli uffici in cui si articola il servizio, ed, in particolare, al controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio, alla valutazione delle prestazioni rese in relazione

alla professionalità ed ai risultati ottenuti, secondo criteri e modalità stabiliti da regolamento, a disporre lo svolgimento di prestazioni straordinarie ed autorizzarne l'effettuazione, al comando in missione, agli accertamenti preliminari riguardanti i procedimenti disciplinari, alla concessione del congedo ordinario, alla formulazione dei pareri su aspettative e congedi straordinari, alla richiesta di accertamento per i controlli in caso di assenza per infermità;

l) emanano gli atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

m) emanano istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

n) partecipano a organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'Amministrazione;

o) rappresentano l'Amministrazione regionale e curano gli interessi della stessa;

p) forniscono ogni utile informazione — se richiesta — al difensore civico e provvedono affinché venga data rapida evasione alle richieste e alle comunicazioni del medesimo.

2. I dirigenti di servizio rispondono del conseguimento degli obiettivi assegnati al servizio direttamente all'assessore preposto alla struttura della quale fa parte il servizio stesso e al Presidente della Giunta, e sono responsabili della realizzazione dei progetti e degli adempimenti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo per gli aspetti riguardanti il settore o l'ambito in cui operano.

3. Per i servizi istituiti a norma della L.R. 1° agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, ai dirigenti di servizio competono le più precise responsabilità specificate nell'allegato alla stessa L.R. 1° agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7
Assegnazione dei dirigenti di servizio

1. La direzione di ciascun servizio istituito a norma della L.R. 1° agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, è affidata a dirigenti della seconda qualifica funzionale dirigenziale, dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore preposto ai servizi organizzazione e personale, di concerto con l'assessore preposto al servizio interessato.

Art. 8
Competenze specifiche dei dirigenti di ufficio

1. La direzione degli uffici istituiti ai sensi della L.R. 1° agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni è affidata, tenuto conto del servizio complessivamente prestato, a dirigenti della prima qualifica funzionale dirigenziale che abbiano acquisito adeguata esperienza mediante la formazione, l'aggiornamento e/o lo svolgimento delle attività attinenti a materie attribuite all'ufficio o a queste analoghe.

2. I dirigenti di ufficio rispondono dell'esercizio delle loro funzioni al dirigente del rispettivo servizio.

3. I dirigenti di ufficio:

a) dirigono l'attività dell'ufficio loro affidato in armonia con i piani periodici di lavoro della Giunta regionale e con i programmi di lavoro del servizio;

b) indirizzano l'attività degli addetti all'ufficio e promuovono la necessaria collegialità nell'impostazione dei programmi di lavoro dell'ufficio stesso;

c) curano, nell'ambito dei suddetti programmi, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro, individuando le questioni che necessitano di trattazione collegiale e quelle da affidarsi ad uno o più impiegati;

d) provvedono agli adempimenti previsti dal precedente articolo 6, primo comma, lett. i) per il personale assegnato all'ufficio;

e) forniscono ogni utile informazione — se richiesta — al difensore civico e provvedono affinché venga data rapida evasione alle richieste e alle comunicazioni del medesimo.

4. La direzione degli uffici, dei centri di formazione professionale della Regione di cui all'articolo 23 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e dei centri e delle scuole della Regione di cui agli articoli 30, 31, 32, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge medesima, è affidata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore preposto ai servizi organizzazione e personale, di concerto con il Presidente della Giunta, con il vice presidente e con gli assessori per le strutture cui sono rispettivamente preposti e previo assenso dei dirigenti dei servizi interessati.

5. Le competenze specifiche dei direttori dei centri di formazione professionale della Regione di cui all'articolo 23 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e dei centri e delle scuole della Regione di cui agli articoli 30, 31, 32, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge medesima, sono definite dalle norme vigenti in materia di formazione professionale.

6. Per le strutture della Giunta regionale non possono essere costituiti complessivamente un numero di uffici superiore a tre volte il numero dei servizi. Per i centri della Regione di cui all'art. 23 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e dei centri e delle scuole della Regione di cui agli articoli 30, 31, 32, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge medesima, non si tiene conto del limite risultante dal presente comma.

Art. 9
Coordinamento

1. La legge sull'ordinamento dei servizi e degli uffici regola la funzione di coordinamento in relazione ad ambiti di coordinamento funzionale e strutturale.

2. L'incarico di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, con deliberazione della Giunta regionale, a personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale il quale continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni di dirigente del servizio cui è preposto. L'incarico è revocabile — anche prima della scadenza del termine — e rinnovabile.

3. In ogni caso il numero di coordinamenti istituibili nell'ambito delle strutture regionali non può essere superiore a ventisette.

Art. 10
Sostituzioni temporanee

1. In caso di assenza non superiore a 3 mesi dei dirigenti dei servizi o dei dirigenti degli uffici, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del componente della Giunta preposto all'unità organizzativa interessata, si provvede alla nuova sostituzione temporanea senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico dei dirigenti interessati.

2. Qualora l'assenza, esclusa quella per congedo ordinario, si protragga per un periodo, anche non continuativo, superiore a 3 mesi nell'arco dello stesso anno è disposta la sostituzione provvisoria con le procedure e le modalità di cui al precedente art. 7:

— quando l'assenza riguardi un dirigente di servizio, con altro dirigente appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, al quale è attribuito, fermo il trattamento economico di livello in relazione alla quali-

fica rivestita, per il periodo di durata dell'assenza, a titolo di assegno personale non pensionabile, l'indennità di cui alla lettera b) del successivo art. 25. Se il dirigente, incaricato della sostituzione è scelto tra dirigenti di ufficio, il suddetto assegno è decurtato della indennità prevista dalla lettera c) del medesimo art. 25;

— quando l'assenza riguardi il dirigente di uffico, con altro dirigente appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale senza incarico di dirigente d'ufficio al quale, per il periodo di durata della sostituzione, è attribuito, a titolo di assegno personale non pensionabile, fermo il trattamento economico di livello in relazione alla qualifica rivestita, l'indennità di cui alla lettera c) del successivo art. 25.

3. Qualora l'assenza dal servizio del dirigente sia dovuta a cessazione dal servizio e non siano terminate le procedure previste dal successivo art. 12 la Giunta — con le procedure previste dal precedente art. 7 — incarica della reggenza del servizio un dirigente di ufficio assegnato al servizio in cui si è verificata la vacanza o, in assenza di questi, un dirigente appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, preferibilmente scelto tra impiegati assegnati al servizio medesimo in possesso dei requisiti professionali specifici eventualmente richiesti; la reggenza cessa con l'approvazione della graduatoria degli idonei del concorso di cui al successivo art. 12.

Il conferimento dà diritto, a titolo di assegno personale non pensionabile, alla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche dirigenziali e non costituisce titolo valutabile per la copertura del posto vacante.

4. Le indennità previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle spettanti al personale cui è attribuito l'incarico di cui al precedente art. 9.

TITOLO II
ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI

Art. 11
Accesso alle qualifiche funzionali

1. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni della presente legge, per l'accesso agli impieghi regionali si applicano le norme di cui al titolo II della L.R. 6 ottobre 1979, n. 54 e all'articolo 2 della L.R. 7 luglio 1981, n. 38 e successive rispettive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni relative agli altri requisiti previsti dalla L.R. 1° agosto 1979, n. 42. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale di ruolo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore purché in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni nella medesima qualifica e del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale di appartenenza.

2. La riserva di cui al comma precedente opera altresì a favore del personale regionale di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso pubblico, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

3. Ai fini di quanto previsto dal precedente primo comma la qualifica funzionale quarta, per le figure professionali n. 4.1 stenodattilografo/archivista, 4.2 centralinista, 4.3 disegnatore e 4.4 operatore specializzato, previste dalla L.R. 1° agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni, è considerata qualifica immediatamente inferiore alla qualifica funzionale sesta.

4. Il termine previsto dall'articolo 24, quarto comma, della L.R. 6 ottobre 1979, n. 54 è modificato in due anni.

Art. 12
Accesso alle qualifiche funzionali dirigenziali

1. Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scritti e orali, espletati al termine delle procedure previste dall'art. 2, commi primo, secondo, quarto, quinto, settimo e ottavo, della L.R. 7 luglio 1981, n. 38, per i posti disponibili alla data del 31 ottobre di ogni anno dispari.

Le prove finali previste dalle norme richiamate sono costituite da esami scritti e orali. Il 25% dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità successiva, è riservato agli impiegati appartenenti all'ottava qualifica funzionale con tre anni di anzianità di effettivo servizio nella qualifica medesima o nel corrispondente livello funzionale dell'ordinamento precedente.

2. Fermi restando gli altri requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi regionali, sono richiesti per l'accesso dall'esterno alla prima qualifica funzionale dirigenziale, gli ulteriori seguenti requisiti:

— diploma di laurea;

— abilitazione all'esercizio della professione, ove richiesta;

— cinque anni di effettivo servizio in amministrazioni statali o in enti pubblici anche economici, in qualifiche funzionali corrispondenti almeno all'ottava qualifica funzionale regionale, ovvero cinque anni di insegnamento nelle università con almeno la qualifica di docente associato, ovvero sette anni di attività nella libera professione o nell'impiego privato in qualifiche non inferiori a quella massima precedente le qualifiche dirigenziali, documentata con atto rilasciato da pubblici uffici.

3. L'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale è riservato al personale regionale di ruolo con un'anzianità di tre anni di effettivo servizio di ruolo nella prima qualifica funzionale dirigenziale, previa partecipazione a un corso-concorso di formazione dirigenziale con prove finali, scritte e orali, per i posti disponibili alla data del 31 ottobre di ogni anno pari. Il servizio prestato nell'ottavo livello funzionale, anteriormente al 1° gennaio 1983 è equiparato a quello prestato nella prima qualifica funzionale dirigenziale.

4. I concorsi previsti dal precedente primo comma sono indetti entro il 31 gennaio immediatamente successivo al 31 ottobre di ogni anno dispari, mentre i concorsi previsti dal precedente terzo comma sono indetti entro il 31 gennaio immediatamente successivo al 31 ottobre di ogni anno pari; i relativi corsi hanno una durata non inferiore a sei mesi per un numero di ore settimanali non inferiore a dieci.

5. L'istituzione dei singoli corsi previsti dai precedenti primo e terzo comma, l'ammissione ai medesimi, compreso il numero massimo di candidati, il loro svolgimento, la formazione della graduatoria, sono regolate dalle norme di cui all'art. 2 della L.R. 7 luglio 1981, n. 38.

6. La validità della graduatoria nel tempo è regolata dalle norme regionali vigenti in materia di concorsi.

7. Nel caso in cui dai corsi-concorsi di cui al precedente terzo comma non risultino candidati idonei o candidati idonei in numero sufficiente a ricoprire i posti disponibili, il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla presa d'atto della Giunta regionale e su proposta di questa, delibera l'indizione di apposito corso-concorso pubblico.

8. Ove si verifichi il caso di cui al comma precedente — fermi restando gli altri requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi regionali — sono richiesti, per l'accesso

alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, gli ulteriori seguenti requisiti:

— diploma di laurea;

— abilitazione all'esercizio della professione, ove richiesta;

— cinque anni di effettivo servizio in amministrazioni statali o in enti pubblici anche economici, in qualifiche dirigenziali; ovvero sette anni di insegnamento nelle università con almeno la qualifica di associato, ovvero dieci anni di attività nella libera professione o nell'impiego privato in qualifiche non inferiori a quella massima precedente le qualifiche dirigenziali, documentata con atto rilasciato da pubblici uffici.

Art. 13
Categorie protette

1. Il terzo e quarto comma dell'articolo 8 della L.R. 6 ottobre 1979, n. 54 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

«Per le qualifiche funzionali sesta, settima e ottava si applicano in sede di concorso le disposizioni sulla riserva di posti fino a concorrenza del 15% dei rispettivi organici ai fini delle precedenze e preferenze.

Al medesimo fine i posti delle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava sono resi cumulativi e la riserva del 15% viene operata nei concorsi per la qualifica funzionale sesta».

TITOLO III
STATO GIURIDICO

Art. 14
Orario di lavoro

1. La durata settimanale complessiva del servizio è stabilita in 36 ore da articolarsi su almeno cinque giorni lavorativi.

2. La Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione alle esigenze dei servizi, può stabilire la coesistenza di differenti articolazioni di orario e orari di lavoro flessibili. La prestazione individuale di lavoro giornaliero deve essere distribuita, di norma, in un arco massimo di dieci ore, fatto salvo quanto stabilito dalla Giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, per gli orari di lavoro articolato in turni.

Art. 15
Servizio mensa

1. La Regione — per le esigenze del funzionamento dei suoi uffici e al fine anche di agevolare la realizzazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori — conferma i servizi di mensa, già precedentemente istituiti, secondo modalità e criteri da concordarsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Può usufruire del servizio mensa il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero spezzato o adibito a servizi connessi a particolari esigenze degli uffici regionali, limitatamente ai giorni di effettiva presenza al lavoro.

3. Non può usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico.

4. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

5. La Giunta regionale per le finalità di cui ai commi precedenti, stipula speciali convenzioni che pongono a suo carico solo l'organizzazione dei servizi e i costi fissi dei pasti nella misura stabilita, in modo uniforme, per tutto il personale interessato.

6. Con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'impiegato è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dalla Regione.

7. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art. 16
Informazione

1. All'articolo 10 della L.R. 7 luglio 1981, n. 38 sono aggiunti i seguenti commi:

«L'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di organizzazioni sindacali di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

Attraverso la contrattazione decentrata son definite le modalità e i tempi dell'informazione.

Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodiche conferenze di servizio».

Art. 17
Accordi decentrati

1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina a livello nazionale è demandata ad accordi a livello aziendale tra la Giunta regionale, rappresentata dal Presidente o da un suo delegato, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, la definizione della disciplina relativa alle seguenti materie:

a) le condizioni di lavoro, nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici;

b) la rispondenza delle prestazioni di lavoro alle figure professionali determinate dalla legge regionale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici in stretta correlazione con le qualifiche funzionali di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e all'allegato A) della presente legge;

c) le articolazioni dell'orario di lavoro;

d) la verifica delle condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dagli articoli 25 e 28 della presente legge;

e) la definizione e l'attuazione dei progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

2. Per gli accordi a livello regionale, che regolano istituti che riguardano sia il personale regionale che quello degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che la presiede, e dalle rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani, Unione delle province d'Italia e Unione nazionale comuni, comunità, enti montani.

3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, agli accordi decentrati riguardanti il personale regionale, che non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla

presente legge, si dà esecuzione mediante atti degli organi regionali secondo le rispettive competenze.

Art. 18
Diritti sindacali

1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, viene congelato il numero attuale di aspettative sindacali retribuite.

Art. 19
Formazione e qualificazione professionali

1. La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionali del personale, la cui attuazione è demandata, con formali provvedimenti, all Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica.

2. L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionali e di ristrutturazione organizzativa.

La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito dei profili professionali, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionali.

3. La formazione e l'aggiornamento di ciascun impiegato nell'ambito delle direttive generali deliberate dalla Giunta regionale, vengono assicurati, anche in base a programmi pluriennali individuali, concordati tra gli interessati, il servizio personale e i dirigenti dei servizi di assegnazione, mediante la partecipazione a corsi predisposti dalla Regione e attuati dall'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica.

4. I programmi, la definizione degli orari privilegiati, l'uso parziale delle 150 ore sono formulati, previo accordo con le organizzazioni sindacali, dalla Giunta regionale in coerenza con l'accordo di livello regionale riguardante i piani di formazione e l'uso parziale delle 150 ore, definito tra la Regione Lombardia, le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani e le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Le ore dedicate ad attività di formazione e di aggiornamento sono considerate lavorative a tutti gli effetti; al personale compete l'indennità di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa vigente qualora i corsi si svolgano fuori dell'ordinaria sede di servizio.

6. Possono essere adottate iniziative di formazione per il periodo di prova e per la partecipazione ai concorsi.

7. Qualora le attività di formazione, di aggiornamento e di qualificazione si concludano con accertamenti finali esse costituiscono titoli di servizio.

Art. 20
Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Per esigenze di carattere eccezionale possono essere disposte, con provvedimento della Giunta regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assunzioni temporanee di personale straordinario alle condizioni e con le modalità stabilite dal D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.

2. Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, la Giunta regionale prioritariamente dispone la chiamata dei soggetti risultanti idonei nei concorsi effettuati per la qualifica funzionale rivestita dalla lavoratrice assente, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 21
Mobilità del personale

1. I trasferimenti di personale da un servizio ad un altro, sentiti gli interessati, devono rispondere ad esigenze di servizio e sono altresì finalizzati alla razionalizzazione dell'impiego del personale e all'avvicinamento dell'impiegato alla propria residenza anagrafica e/o alla ricongiunzione con il nucleo familiare.

2. Il trasferimento può anche essere richiesto dall'interessato e può essere disposto, salvo che non vi ostino esigenze di servizio, nel rispetto del numero dei livelli funzionali e delle figure professionali costituenti l'organico dei singoli servizi.

3. La mobilità interna che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello della sede di provenienza è effettuata secondo criteri generali da definire previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali viene data informazione dei singoli provvedimenti.

4. Il trasferimento a sede di lavoro ubicata all'esterno del territorio comunale della sede di provenienza è disposto sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità, alla situazione di famiglia, secondo graduatorie stabilite in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma.

5. Qualora la mobilità interna comporti modifica della figura professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale, il trasferimento è disposto previo accertamento dei necessari requisiti professionali secondo criteri oggettivi definiti con le organizzazioni sindacali predette, anche mediante ricorso alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale e alla verifica dell'idoneità alle mansioni.

6. I provvedimenti di assegnazione alla nuova sede di servizio, nell'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, salvo quanto disposto, per i trasferimenti e i comandi fra i ruoli della Giunta e del Consiglio dall'articolo 56 bis, aggiunto alla L.R. 25 novembre 1973, n. 48, con l'articolo 7 della L.R. 5 luglio 1976, n. 19.

7. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

8. In caso di trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento; il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia degli impiegati.

9. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che

il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale interessato.

10. Nel limite del numero dei posti vacanti ricopribili per concorso pubblico — fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di riserva di posti — la Giunta regionale può inquadrare nel proprio ruolo organico personale di ruolo degli enti regionali istituiti ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, personale di ruolo di altre regioni, di enti pubblici non economici da esse dipendenti, nonché degli enti di cui all'articolo 1 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, che ne faccia richiesta, che rivesta figura professionale analoga a quella messa a concorso e che appartenga alla stessa qualifica funzionale, previo assenso dell'ente di provenienza all'inquadramento medesimo.

11. L'inquadramento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sulla base di apposita graduatoria quando i candidati siano in numero superiore ai posti disponibili; la graduatoria è formata in base a criteri e modalità che tengano comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti e dei motivi di studio, deliberati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali e in coerenza con l'accordo di livello regionale riguardante la mobilità tra enti definito tra la Regione Lombardia, le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani e le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

12. La graduatoria di cui al comma precedente è formata dal Consiglio del personale sulla base delle domande pervenute entro il 31 gennaio di ogni anno.

13. Il numero dei posti conferibile al personale di cui al precedente decimo comma non può essere comunque superiore al 25% dei posti vacanti al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di cui al dodicesimo comma e ricopribili per concorso pubblico. Per la copertura dei posti la Giunta regionale pubblica apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre dell'anno di rilevazione dei posti vacanti.

14. La Giunta regionale cancella dal proprio ruolo il personale che fruendo di normative analoghe a quelle del presente articolo, consegua l'inquadramento negli enti di cui al precedente decimo comma.

15. Per comprovate esigenze dei propri servizi, la Giunta regionale può richiedere il comando di personale di ruolo agli enti di cui al precedente decimo comma, assumendo a carico del proprio bilancio l'onere del trattamento economico di attività, mediante rimborso all'ente che ha disposto il comando; la Giunta regionale provvederà direttamente, e sulla base delle norme vigenti per il proprio personale, alla corresponsione del trattamento economico di missione e di trasferimento, nonché per prestazioni straordinarie.

16. Analogamente la Regione può disporre il comando di proprio personale di ruolo per aderire alle richieste degli enti di cui al precedente decimo comma, che assumono a proprio carico l'onere del trattamento economico di attività, mediante rimborso, nonché, direttamente, gli oneri del trattamento economico di missione e trasferimento, nonché per prestazioni straordinarie.

17. Il personale comandato ai sensi del precedente quindicesimo comma può utilizzare le norme previste dai precedenti decimo, undicesimo e dodicesimo comma.

18. Per il personale di cui al precedente 11° comma, la posizione economica nella qualifica funzionale di inquadramento è determinata dal trattamento economico proprio della qualifica, cui si aggiunge un'eventuale quota a titolo di trattamento economico dell'anzianità di servizio calcolata alla data del 31 dicembre 1982 con le modalità di cui al successivo articolo 26, oltre all'eventuale quota di maggiorazione per anzianità di cui al successivo articolo 27.

19. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 22
Personale di ruolo a tempo parziale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti, nell'ambito dei ruoli regionali, i seguenti contingenti di posti di impiego a tempo parziale:

a) Consiglio regionale:

— 2ª qualifica funzionale: n. —;
— 3ª qualifica funzionale: n. —;
— 4ª qualifica funzionale: n. 3;
— 5ª qualifica funzionale: n. —;
— 6ª qualifica funzionale: n. 2;
Totale: n. 5;

b) Giunta regionale:

— 2ª qualifica funzionale: n. 4;
— 3ª qualifica funzionale: n. 16;
— 4ª qualifica funzionale: n. 54;
— 5ª qualifica funzionale: n. —;
— 6ª qualifica funzionale: n. 70;
Totale: n. 144.

2. Il personale che ricopra posti a tempo parziale osserva un orario settimanale di lavoro di 18 ore da articolarsi su almeno cinque giorni lavorativi.

3. La prestazione individuale di lavoro giornaliero del personale previsto dal presente articolo si svolge senza interruzioni o intervalli e — fatto salvo quanto stabilito per gli orari di lavoro articolato in turni — non può essere inferiore a tre ore e superiore a cinque ore giornaliere.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'articolazione dell'orario settimanale e l'introduzione di orari di lavoro flessibili sono definite dal dirigente di servizio cui ciascun impiegato è assegnato.

5. La Giunta regionale individua, previo contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le specifiche figure professionali alle quali sono da riferire i posti di organico a tempo parziale.

6. Entro il 1° ottobre di ogni anno, il personale regionale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli organici di cui al precedente articolo 1, per le quali sono previsti posti anche a tempo parziale, può chiedere la trasformazione del proprio rapporto d'impiego da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, a condizione che rivesta la figura professionale individuata con le modalità di cui al precedente quinto comma.

7. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina nei limiti dei posti già disponibili alla data del 1° ottobre, previa deliberazione della Giunta di approvazione di apposite graduatorie formate sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

8. La graduatoria di cui al comma precedente è formata da una commissione nominata dal Presidente della Giunta, così composta.

a) dall assessore preposto al servizio personale o suo delegato, che la presiede;

b) da tre dirigenti regionali scelti dal Presidente della Giunta regionale;

c) da un rappresentante dei dipendenti designato dai sindacati regionali di categoria maggiormente rappresentativi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato regionale con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

9. Al personale a tempo parziale si applica lo stato giuridico, ivi comprese le norme di accesso, previsto per il restante personale regionale con le seguenti eccezioni:

— divieto di prestazioni straordinarie;

— divieto di congedi, aspettative, permessi o benefici di qualunque natura che comportino, a qualsiasi titolo, riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, fatte salve particolari disposizioni legislative in materia;

— divieto di attribuzione di funzioni che comportino direzione e coordinamento di strutture operative.

10. Il rapporto d'impiego a tempo parziale non costituisce titolo per la trasformazione del medesimo a tempo pieno, fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti.

11. In relazione a quanto stabilito dal precedente primo comma, nei contingenti organici di cui all'art. 1 della presente legge sono resi indisponibili, nelle medesime qualifiche funzionali, un numero di posti pari alla metà dei posti previsti nel contingente del personale a tempo parziale.

Art. 23
Passaggio a qualifica funzionale superiore

1. In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso; ciò si realizza mediante l'attribuzione dello stipendio e delle connesse indennità propri della qualifica funzionale nella quale l'impiegato è nominato e con il mantenimento di quanto eventualmente già in godimento dell'impiegato medesimo a titolo di trattamento economico dell'anzianità di servizio e di maggiorazione per anzianità a norma dei successivi artt. 26 e 27.

TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 24
Trattamento economico

1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 39, lo stipendio annuo lordo spettante al personale regionale — anche incaricato con contratto a tempo determinato — è stabilito come segue:

1ª qualifica funzionale: livello retributivo L. 3.300.000;

2ª qualifica funzionale: livello retributivo L. 3.600.000;

3ª qualifica funzionale: livello retributivo L. 3.900.000;

4ª qualifica funzionale: livello retributivo L. 4.450.000;

5ª qualifica funzionale: livello retributivo L. 5.200.000;

6ª qualifica funzionale: livello retributivo L. 5.500.000;

7ª qualifica funzionale: livello retributivo L. 6.400.000;

8ª qualifica funzionale: livello retributivo L. 8.640.000;

1ª qualifica funzionale dirigenziale: livello retributivo L. 11.200.000;

2ª qualifica funzionale dirigenziale: livello retributivo L. 14.000.000.

2. Agli impiegati competono in aggiunta allo stipendio:

— la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al 1° dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

— l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 25
Indennità

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 24, al personale regionale sono attribuite le seguenti indennità annue fisse per dodici mensilità:

a) al personale regionale cui è attribuita la funzione prevista dall'art. 9, L. 3.500.000 per il periodo di durata dell'incarico;

b) al personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, L. 4.800.000;

c) al personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, cui è attribuito l'incarico di dirigente di ufficio, di direttore di centro di formazione professionale regionale e dei centri e delle scuole della Regione di cui agli articoli 30, 31, 32, 46, 47, 48, 49 e 50 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95, L. 3.000.000 per il periodo di durata dell'incarico;

d) al personale appartenente all'ottava qualifica funzionale cui è attribuito l'incarico di direzione di un'unità operativa organica L. 1.500.000, per il periodo di durata dell'incarico; le modalità di attribuzione degli incarichi e quelle di individuazione delle unità operative sono disciplinate dalla legge di organizzazione dei servizi e degli uffici;

e) al personale appartenente alle qualifiche funzionali sesta e settima, L. 360.000;

f) al personale appartenente alla quinta qualifica funzionale, cui la legge di organizzazione dei servizi e degli uffici attribuirà funzioni di vigilanza ittica, venatoria o silvo-pastorale L. 600.000;

g) al personale appartenente alla qualifica quinta, cui non sia già attribuita l'indennità di cui alla lettera f), nonché al personale appartenente alle qualifiche funzionali quarta e terza L. 120.000;

h) al personale appartenente alla qualifica funzionale seconda L. 60.000;

i) al personale appartenente alle qualifiche funzionali quarta e terza, utilizzato in prestazioni comportanti condizioni di particolari esposizione a rischio previste dall'allegato B) alla presente legge, L. 240.000 non cumulabili con l'indennità di cui alla lettera g), la quale compete per i periodi di non esposizione a rischio.

2. L'indennità prevista dal precedente comma, lett. i), è attribuita al personale avente titolo, solo a seguito di specifica deliberazione della Giunta regionale, su propo-

sta dell'assessore preposto al servizio personale assunta sulla base di apposita dichiarazione motivata dal dirigente del servizio al quale il singolo impiegato è assegnato e presso il quale si svolgono le attività di cui all'allegato B) alla presente legge, tenuto conto dei criteri generali adottati dalla Giunta, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, che fra l'altro devono definire la corrispondenza tra le figure professionali e attività prestate comportanti rischio.

Art. 26
Trattamento economico dell'anzianità di servizio

1. A favore degli impiegati regionali di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 1983 è disposto il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica che viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 7 luglio 1981, n. 38, con riferimento alla data 31 dicembre 1982.

2. Il riequilibrio si attua con le seguenti modalità:

a) valutazione per intero, in mesi, in termini di classi e/o scatti, degli anni di effettivo servizio maturati nella qualifica o livello funzionale nei quali l'impiegato alla data del 31 dicembre 1982 trovasi inquadrato, computando anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e regioni;

b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nei livelli o qualifiche funzionali inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento, computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e regioni.

3. L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni impiegato, in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982, che resta in godimento individuale.

4. Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risulti superiore a quello determinato a norma dei precedenti commi.

Art. 27
Maggiorazione per anzianità

1. Al personale di ruolo in servizio al 1° gennaio 1985, a decorrere dalla medesima data, è attribuito in relazione alla qualifica rivestita alla data suddetta, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti articoli, la somma annua lorda di seguito indicata:

— 1ª qualifica funzionale: L. 198.000;
— 2ª qualifica funzionale: L. 216.000;
— 3ª qualifica funzionale: L. 234.000;
— 4ª qualifica funzionale: L. 267.000;
— 5ª qualifica funzionale: L. 312.000;
— 6ª qualifica funzionale: L. 330.000;
— 7ª qualifica funzionale: L. 384.000;
— 8ª qualifica funzionale: L. 518.000;
— 1ª qualifica funzionale dirigenziale: L. 672.000;
— 2ª qualifica funzionale dirigenziale: L. 840.000.

2. Somme di importo pari a quelle indicate dal comma precedente sono attribuite al personale di ruolo in servizio al 1° gennaio 1987 e a decorrere dalla medesima data, a titolo di acconto, sui miglioramenti economici dell'accordo contrattuale per il periodo successivo a quello cui si riferisce la presente legge qualora alla data suddetta non sia già stato definito.

3. L'attribuzione delle somme di cui ai precedenti commi è ritardata di tanti mesi, rispetto alle date previste, di quanti sono i mesi di interruzione del trattamento economico nel biennio precedente, fatte salve speciali disposizioni in materia di congedi straordinari non retribuiti ma utili ad ogni altro effetto; le frazioni di mesi superiori a 15 giorni sono arrotondate a mese intero; le frazioni di mese fino a 15 giorni non sono conteggiate. Analogamente si procede per gli impiegati che assumono servizio posteriormente alle date precedentemente indicate. Al personale inquadrato nei ruoli regionali in data posteriore al 1° gennaio 1983 o al 1° gennaio 1985 è attribuito il trattamento previsto dal presente articolo in relazione a eventuali periodi di servizio prestati negli enti previsti dal precedente art. 26, secondo comma,

4. L'attribuzione delle somme di cui ai precedenti primo e secondo comma ritarda di un anno per gli impiegati che nei periodi 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984 e 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986 abbiano riportato la censura per la seconda volta o qualunque altra sanzione disciplinare, fatta eccezione per il richiamo anche scritto.

5. In caso di nascita di figli è concessa al personale di ruolo una maggiorazione pari al 2,50% dello stipendio iniziale di qualifica alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme di cui ai precedenti primo e secondo comma.

6. In caso di riconoscimento, in data successiva al 31 dicembre 1982, di benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni, dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e da norme di analogo contenuto, al personale regionale interessato è attribuita una maggiorazione, pensionabile e non riassorbibile nelle somme di cui ai precedenti primo e secondo comma, pari al 2,50% dello stipendio iniziale previsto dal precedente articolo 24 per ogni biennio riconosciuto o, in termini proporzionali, per i mesi riconosciuti.

Art. 28
Compenso per lavoro ordinario, notturno, festivo e per turni

1. Gli importi dei compensi di cui al secondo comma dell'art. 14 della L.R. 7 luglio 1981, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 1983 sono modificati rispettivamente in:

— L. 1.080 per il servizio ordinario notturno;

— L. 1.215 per il servizio ordinario diurno prestato in giorno festivo;

— L. 1.800 per il servizio ordinario notturno prestato in giorno festivo.

2. Al personale presente in servizio assegnato a strutture organizzative che, in relazione a specifiche determinazioni della Giunta regionale, erogano servizi per almeno 12 ore giornaliere articolate in turni, e che svolga le proprie funzioni nelle medesime attività che hanno richiesto l'articolazione dell'orario in turni, compete un'indennità mensile di L. 25.000 lorde.

Art. 29
Lavoro straordinario

1. La spesa annua complessiva per compensi per lavoro straordinario e per compensi incentivanti la produttività non può superare il valore del prodotto di 150 ore per il numero degli impiegati e per il compenso unitario a ciascuno attribuibile per prestazioni straordinarie in relazione alla qualifica funzionale rivestita.

2. La Giunta regionale determina le modalità di effettuazione delle ore straordinarie in modo che comportino oneri che non superino il limite dei due terzi della spesa annua complessiva prevista dal precedente primo comma. In ogni caso non possono essere richieste prestazioni straordinarie oltre il limite massimo complessi-

o per la Regione costituito dal prodotto di 100 ore per l numero degli impiegati regionali.

3. La Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello azionale, può disporre il superamento del limite massi-.o individuale di cui al successivo quarto comma, ma ell'ambito del limite di spesa annua e del limite com-plessivo per la Regione stabiliti dal precedente comma:

a) per esigenze eccezionali connesse all'attività di di-etta assistenza agli organi regionali per un numero di ipendenti non superiore al 2% del contingente organi-o complessivo;

b) per fronteggiare eventi o situazioni di carattere traordinario.

4. Fermi restando i limiti generali previsti dal prece-ente secondo comma, in relazione ad eccezionali ed in-ifferibili esigenze di servizio il dipendente è tenuto a restare la propria opera fuori del normale orario di la-oro entro il limite massimo individuale di 200 ore nnue.

5. Fino alla definizione intercompartimentale della isciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario i cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli im-orti orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iiziali previsti dalla L.R. 7 luglio 1981, n. 38, salvo uanto derivante dalla dinamica dell'indennità integra-iva speciale computata alla data del 1° gennaio di ogni nno. A questi fini si assume come corrispondente delle ualifiche funzionali dirigenziali il precedente livello inzionale ottavo.

6. Il lavoro straordinario può essere compensato, in ccordo con il dipendente, con riposi sostitutivi in ragio-e di una giornata per ogni sette ore di lavoro straordi-ario non retribuito, da fruirsi entro il semestre succes-ivo ovvero con particolari adattamenti di orario. Le iodalità di concessione del riposo sostitutivo sono fis-ate dalla Giunta regionale, previo accordo con le orga-izzazioni sindacali maggiormente rappresentative a li-ello nazionale.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario sono accerta-e con mezzi idonei stabiliti dalla Giunta regionale pre-io accordo con le organizzazioni sindacali maggiormen-e rappresentative a livello nazionale.

8. Le prestazioni di lavoro straordinario per attività ichieste dall'Istituto centrale di statistica non sono a arico del bilancio regionale e non sono comprese nei li-iti di spesa e individuali previsti dal presente articolo.

Art. 30
Compensi incentivanti la produttività

1. Per il conseguimento degli obiettivi di migliora-iento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazio-e, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

2. L'attribuzione dei compensi di cui al precedente omma è comunque subordinata alla preventiva appro-azione da parte della Giunta di programmi di attività elle strutture organizzative e di provvedimenti di veri-ca dei risultati. La verifica dei risultati comunque non uò avere cadenze superiori all'anno.

3. I criteri per l'attribuzione ai singoli impiegati dei ompensi incentivanti la produttività in rapporto ai ri ultati conseguiti rispetto a quelli programmati, sono efiniti con deliberazione del Consiglio regionale, su roposta della Giunta e previo accordo con le organizza-ioni sindacali maggiormente rappresentative a livello azionale. I criteri debbono comunque tenere conto del vello retributivo, delle ore di presenza in servizio e del-apporto individuale di ciascun impiegato alla realizza-ione del programma di attività.

4. La spesa complessivamente destinabile agli impie-gati regionali a titolo di compenso incentivante la pro-duttività è costituita:

a) dall'importo di 50 ore di straordinario per ciascun dipendente, derivante dalla riduzione di quello impegna-to nei capitoli del bilancio relativi ai compensi per lavo-ro straordinario, definito ai sensi del precedente art. 29, primo comma;

b) da eventuali economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino la produtti-vità individuale e collettiva, sulla base di criteri oggetti-vi da individuarsi in accordo con le organizzazioni sin-dacali maggiormente rappresentative a livello na-zionale.

5. Le economie di cui al comma precedente sono veri-ficate in sede di assestamento di bilancio alla data del 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le som-me impegnate per spese correnti, con l'aggiunta di quel-le che si presume di impegnare nel mese di dicembre, e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio, fatta eccezione di quelle dell'assestamento medesimo. L'importo così determina-to è stornato a favore dello stanziamento relativo ai compensi incentivanti la produttività già iscritti in bi-lancio, tenuto conto che le economie sono ripartite come segue:

20% in economia di bilancio,
40% in riconversione di attrezzature,
40% in compensi incentivanti la produttività.

Art. 31
Compenso di pronta reperibilità

1. Al personale regionale che, in relazione al servizio cui è assegnato, può essere utilizzato in attività di prote-zione civile o in servizi sui fiumi e canali navigabili o in servizi di utilità generale per l'Amministrazione regio-nale, è attribuito un compenso di L. 600 lorde per ogni ora di pronta reperibilità.

2. I piani di pronta reperibilità, le categorie di impie-gati regionali interessati e le modalità della loro utiliz-zazione sono definite con deliberazione della Giunta re-gionale previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 32
Trattamento economico del personale a tempo parziale

1. Il trattamento economico, comprensivo dell'inden-nità integrativa speciale, del personale di ruolo a tempo parziale è pari al 50% di quello spettante al personale di pari qualifica di cui all'art. 1 della presente legge; com-petono inoltre, in quanto dovute, le quote di aggiunta di famiglia senza alcuna riduzione.

2. Al personale di ruolo a tempo parziale sono altresì corrisposte, somme di importo pari al 50% di quelle sta-bilite dai precedenti artt. 25, 26, 27 e 28 della presente legge alle medesime condizioni e modalità da tali norme previste.

Art. 33
Omnicomprensività

1. È fatto divieto di corrispondere agli impiegati, ol-tre alle indennità previste dalla presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate alla Regione.

3. I principi di cui ai commi precedenti sono attuati con le norme di cui alla L.R. 22 novembre 1982, n. 63.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34
Primo inquadramento giuridico

1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli impiegati regionali sono inquadrati d'ufficio — anche in soprannumero se previsto dalle norme vigenti — nelle qualifiche funzionali previste dall'allegato A) alla presente legge e nei corrispondenti livelli retributivi previsti dal precedente art. 24, in relazione al livello funzionale rivestito al 31 dicembre 1982 sulla base delle seguenti corrispondenze:

— I livello funzionale: 1ª qualifica funzionale;
— II livello funzionale: 2ª qualifica funzionale;
— III livello funzionale: 3ª qualifica funzionale;
— IV livello funzionale: 4ª qualifica funzionale;
— V livello funzionale: 6ª qualifica funzionale;
— VI livello funzionale: 7ª qualifica funzionale;
— VII livello funzionale: 8ª qualifica funzionale;
— VIII livello funzionale: 1ª qualifica funzionale dirigenziale.

2. La norma di cui al comma precedente si applica anche agli impiegati regionali nominati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1982 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché al personale previsto dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 1982, n. 29 e dell'art. 1 della L.R. 28 giugno 1982, n. 30 per il quale il triennio di servizio per l'inquadramento nel livello funzionale settimo ai sensi del precedente ordinamento giunga a compimento successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; il reinquadramento nella nuova qualifica funzionale decorre dalla data della nomina.

Art. 35
Norma speciale per l'accesso alla prima qualifica funzionale dirigenziale

1. In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale provvede all'inquadramento nella prima qualifica funzionale dirigenziale anche del personale che, inquadrato in base al precedente art. 34 nell'ottava qualifica funzionale, risulti essere nominato, al 29 aprile 1983, responsabile di uno degli uffici nei quali con deliberazione esecutiva sono stati articolati i servizi istituiti dalla L.R. 1° agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'inquadramento nella prima qualifica funzionale dirigenziale, di cui al precedente comma, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è subordinato all'idoneità riconosciuta a seguito di corso-concorso, riservato agli impiegati di cui al precedente comma, indetto dalla Giunta regionale e la cui prova finale consiste nella formulazione scritta e discussione orale di un piano di intervento — negli aspetti tecnici, amministrativi e organizzativi — per l'esercizio di una funzione di competenza regionale. Il corso, i cui programmi sono definiti e approvati dalla Giunta regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali, ha la durata di 60 ore. La commissione esaminatrice è composta ai sensi dell'art. 12 della L.R. 6 ottobre 1979, n. 54 e dell'art. 2, settimo comma della L.R. 7 luglio 1981, n. 38.

3. Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, previa deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, indicono separati concorsi cui è ammesso il personale appartenente al ruolo per il quale è indetto ciascun concorso.

4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina, sulla base delle deliberazioni già adottate in materia, modalità e procedure per l'ammissione al concorso.

5. Il concorso è superato dai candidati che abbiano ottenuto nella valutazione di ciascuna delle due prove non meno di 24/30.

6. Gli impiegati di cui al precedente primo comma continuano ad espletare le funzioni attribuite con la deliberazione di nomina a responsabile di ufficio anche nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di adozione della deliberazione con la quale la Giunta regionale approva la graduatoria.

7. Il personale che non risulti idoneo ai concorsi di cui ai precedenti commi decade dalla nomina a responsabile di ufficio; la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio prendono atto della decadenza con il provvedimento di approvazione della graduatoria.

8. Agli impiegati previsti dal precedente primo comma è attribuito con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e sino alla data di approvazione della graduatoria, una indennità di funzione di ammontare pari a quella prevista dall'art. 25, primo comma, lettera d) della presente legge per i periodi di effettivo esercizio delle funzioni. Le somme percepite a tale titolo dalla data di entrata in vigore della presente legge si conguagliano con il trattamento economico spettante a seguito dell'inquadramento nella prima qualifica funzionale dirigenziale.

9. Per il personale di cui al precedente settimo comma l'erogazione dell'indennità di funzione cessa dalla data del provvedimento di presa d'atto della decadenza.

10. Le norme del presente articolo si applicano altresì al personale regionale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale responsabile, a seguito di nomina deliberata dalla Giunta regionale, della direzione di uno dei centri di formazione professionale della Regione di cui all'art. 23 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e dei centri e delle scuole della Regione di cui agli artt. 30, 31, 32, 42, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge medesima.

11. Per il personale previsto dalla L.R. 28 giugno 1982, n. 29 responsabile, a seguito di nomina deliberata dalla Giunta regionale, di uno degli uffici di cui all'art. 23, della L.R. 1° agosto 1979, n. 42 e che venga inquadrato al settimo livello funzionale con provvedimento successivo alla data di indizione del corso-concorso previsto dal presente articolo — saranno indette ulteriori sessioni del concorso predetto.

Art. 36
Norma speciale per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale

1. In sede di prima attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio Regionale, previa deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, indicono separati concorsi per titoli per la copertura dei posti della seconda qualifica funzionale dirigenziale dei rispettivi ruoli.

2. Possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma gli impiegati regionali dei rispettivi ruoli, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che siano stati inquadrati nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi del precedente art. 34.

3. Fungono da commissioni esaminatrici la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per i concorsi indetti per la copertura dei posti dei rispettivi ruoli. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti le commissioni stesse.

4. Per la formulazione della graduatoria del concorso di cui ai commi precedenti sono valutati i seguenti titoli:

A) Titoli relativi al servizio in Regione dal 15 dicembre 1973, per un massimo di 15 punti:

A1 - Servizio di ruolo dell'ottava qualifica funzionale — L.R. n. 48/1973 e nell'ottavo livello funzionale L.R. n. 54/1979 punti 1,5 per anno;

A2 - Servizio di ruolo nella settima qualifica funzionale — L.R. n. 48/1973 punti 1 per anno.

B) Titoli di studio, per un massimo di punti 10:

B1 - Laurea punti 9;

B2 - Seconda laurea o abilitazione all'esercizio di professione per le quali è richiesta la laurea punti 2.

C) Svolgimento di funzioni, per un massimo di punti 40:

C1 - Incarico in atto delle funzioni di dirigente di servizio — L.R. n. 42/79 e successive modificazioni ed integrazioni punti 20;

C2 - Svolgimento pregresso delle funzioni di dirigente di servizio punti 6 per anno;

C3 - Scolgimento delle funzioni di responsabile di ufficio o di direzione di centro regionale di formazione professionale e analoghi, punti 4 per anno.

Sono cumulabili punteggi sub C2 e sub C3 se riferiti a periodi diversi. Per i titoli sub A) e sub C) le frazioni di anno sono valutate in mesi, a ciascuno dei quali viene attribuito un punteggio pari a un dodicesimo di quello annuo.

Non sono valutate le frazioni di mese inferiori a 16 giorni.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio pari al 60% del punteggio massimo complessivo disponibile.

5. Le graduatorie dei concorsi di cui al precedente primo comma esauriscono la loro efficacia con la nomina dei vincitori.

6. I dirigenti di servizio, nominati ai sensi degli artt. 27 e 50 della L.R. 1° agosto 1979, n. 42, continuano ad espletare le funzioni attribuite con i provvedimenti di nomina, anche nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di decorrenza della nomina dei vincitori.

7. Il personale che non risulti vincitore nei concorsi di cui al precedente secondo comma decade dalla nomina a dirigente di servizio; la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio prendono atto della decadenza con il provvedimento di approvazione della graduatoria.

8. Sino all'immissione nella seconda qualifica funzionale dirigenziale il trattamento economico dei dirigenti di servizio, inquadrati ai sensi del precedente art. 34 nella prima qualifica funzionale dirigenziale, è costituito da quanto previsto dai precedenti artt. 24, 25, primo comma lettera c) e 26.

9. L'assegno mensile, previsto dall'art. 28, terzo comma, della L.R. 1° agosto 1979, n. 42 e dall'art. 5, quinto comma, della L.R. 14 gennaio 1980, n. 5, nella misura prevista dall'art. 25 della L.R. 7 luglio 1981, n. 38, con decorrenza 1° gennaio 1983 e sino alla data di approvazione della graduatoria e per i periodi di effettivo esercizio delle funzioni, è calcolato sul trattamento economico previsto dal comma precedente, con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di trattamento economico dell'anzianità di servizio ai sensi del precedente art. 26. Le somme percepite a tale titolo dalla data di entrata in vigore della presente legge si conguagliano con il trattamento economico spettante a seguito dell'inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale.

10. Per il personale che non risulti vincitore dei concorsi di cui ai precedenti commi, l'erogazione dell'assegno mensile cessa dalla data di nomina dei vincitori.

Art. 37
Norma speciale per l'attribuzione della titolarità di servizi ed uffici

1. Contestualmente alla nomina dei vincitori del concorso di cui al precedente art. 36 la Giunta regionale affida la direzione di ciascun servizio su proposta del Presidente, del vice presidente e degli assessori per i servizi cui rispettivamente sono preposti, in conformità agli incarichi di dirigente di servizio attribuiti in attuazione degli artt. 27 e 50 della L.R. 1° agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo espressa diversa volontà dell'interessato tali assegnazioni non possono essere modificate prima del termine apposto nei provvedimenti attuativi degli artt. 27 e 50 della L.R. 1° agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale affida la direzione di ciascun ufficio, su proposta del Presidente, del vice presidente e degli assessori per gli uffici dei servizi cui rispettivamente sono preposti, in conformità agli incarichi di responsabile di ufficio attribuiti in attuazione degli artt. 29 e 50 della L.R. 1° agosto 1979, n. 42.

3. Per il personale previsto dal precedente articolo 35 utilmente collocato nelle graduatorie di cui al medesimo articolo, la Giunta regionale — contestualmente all'approvazione delle graduatorie — affida la direzione di ciascun ufficio su proposta del Presidente, del vice presidente e degli assessori per gli uffici dei servizi cui rispettivamente sono preposti, in conformità agli incarichi di responsabile di ufficio attribuiti in attuazione degli artt. 29 e 50 della L.R. 1° agosto 1979, n. 42.

4. Con i provvedimenti di cui ai commi precedenti la Giunta regionale pronuncia la decadenza da eventuali incarichi di dirigente di servizio e di responsabile di ufficio esercitati contemporaneamente a quello del servizio o dell'ufficio di assegnazione.

Art. 38
Concorsi speciali

1. In occasione delle operazioni di ristrutturazione delle strutture regionali, sulla base delle leggi sull'ordinamento dei servizi e degli uffici regionali ed anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, almeno il 50% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore avente una anzianità di servizio effettivo di almeno tre anni nella stessa ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza.

I concorsi devono essere banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riordinamento delle strutture regionali.

2. La percentuale dei posti da coprire con la procedura di cui al primo comma viene stabilita, per ciascuna

qualifica funzionale e figura professionale e nei limiti di cui al comma precedente, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 39
Scaglionamenti dei miglioramenti economici

1. La differenza tra il trattamento economico dovuto a norma dei precedenti artt. 24, primo comma, 25, escluso quanto previsto dal primo comma, lett. a), e 26 ed il trattamento economico spettante alla data del 31 dicembre 1982 è attribuita a ciascun impiegato regionale per il 35% della differenza medesima a decorrere dal 1° gennaio 1983 e per il 70% a decorrere dal 1° gennaio 1984; la differenza complessiva è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 1985.

2. La norma di cui al precedente comma si applica nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore o di nomina successivi alla data del 31 dicembre 1982.

Art. 40
Personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione

1. Gli enti ed aziende istituiti ai sensi dell'art. 48 dello Statuto della Regione provvedono all'applicazione della presente legge al proprio personale, anche mediante l'adeguamento dei rispettivi regolamenti d'organizzazione e del personale, nonché delle piante organiche.

2. Spetta comunque alla Regione, in sede di approvazione dei regolamenti di cui al comma precedente, la valutazione della congruità delle strutture organizzative necessarie all'esercizio delle funzioni dell'ente e dei livelli di direzione delle medesime, nonché della corrispondenza tra i suddetti livelli di direzione e l'articolazione della funzione dirigenziale prevista dalla presente legge.

3. Il personale regionale di ruolo, operante presso gli enti istituiti ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, può, a domanda, essere inquadrato nei ruoli degli enti medesimi, a condizione della disponibilità del posto in organico, sulla base delle corrispondenze tra livelli funzionali e qualifiche funzionali e delle norme previste dalla presente legge.

Art. 41
Sicurezza e condizioni di lavoro nelle sedi regionali

1. La Regione garantisce con adeguati interventi la salvaguardia delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro delle proprie sedi; a tal fine dispone anche i servizi necessari a garantire la salute degli addetti alle sedi medesime.

Art. 42
Delega

1. L'assessore agli affari generali della Giunta regionale, se delegato, firma gli atti di competenza del Presidente della Giunta regionale previsti dalla presente legge.

Art. 43
Personale del Consiglio regionale

1. Per il personale del Consiglio regionale, le funzioni attribuite al Presidente della Giunta sono esercitate dal Presidente del Consiglio, quelle demandate alla Giunta e ai suoi componenti sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza; quelle demandate al servizio personale della Giunta sono attribuite al servizio organizzazione e personale del Consiglio, quelle riservate ai dirigenti di cui alla L.R. 1° agosto 1979, n. 42 sono attribuite ai dirigenti di cui alla L.R. 14 gennaio 1980, n. 5.

2. I riferimenti alla L.R. 1° agosto 1979, n. 42 sono sostituiti dai riferimenti alla L.R. 14 gennaio 1980, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 44
Decorrenza, durata e ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1983, n. 93, costituiscono attuazione dell'accordo contrattuale per tutto il personale dipendente dalla Regione, nonché per il personale dipendente degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, che produce i suoi effetti economici a far tempo dal 1° gennaio 1983 ed ha scadenza al 31 dicembre 1984, ma protrae gli effetti economici medesimi sino al 30 giugno 1985.

I benefici economici conseguenti sono scaglionati con le modalità previste dal precedente art. 39, a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1985.

Art. 45
Personale docente della formazione professionale

1. Una successiva legge regionale detterà norme sul trattamento economico del personale docente della formazione professionale in attuazione di specifico accordo stipulato ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, contenente la disciplina unitaria della materia.

Art. 46
Abrogazione e modificazione di norme

1. È abrogato l'art. 53 della L.R. 25 novembre 1973, n. 48, l'art. 15, primo comma e successive modificazioni della L.R. 16 giugno 1975, n. 94 e l'art. 5 della L.R. 5 luglio 1976, n. 19; sono altresì abrogati gli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 — per quanto riguarda i dirigenti di servizio — della L.R. 1° agosto 1979, n. 42, nonché gli artt. 2, 6, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 58 della L.R. 6 ottobre 1979, n. 54 e gli artt. 3, 7, 8, 13 e 15 della L.R. 7 luglio 1981, n. 38. All'art. 4, primo comma, lett. b), della L.R. 6 ottobre 1979, n. 54 sono abrogate le parole «elevabile a 40 per i posti dell'8° livello funzionale».

2. Ogni riferimento a singoli specifici livelli funzionali dal primo al settimo, presente nelle leggi regionali è sostituito con le corrispondenti qualifiche funzionali secondo il disposto del precedente art. 34.

Le parole «responsabile di ufficio» presenti nelle leggi regionali si intendono sostituite con le parole «dirigente di ufficio».

3. All'art. 31 della L.R. 25 maggio 1983, n. 44 le parole «precedenti artt. 29 e 30» sono sostituite dalle parole «precedenti artt. 1, 29 e 30».

Art. 47
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto disposto dai precedenti artt. 30 e 31, si provvede mediante utilizzo delle somme che verranno stanziate nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi, sui capitoli relativi al trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

2. Per l'attuazione di quanto disposto dai precedenti artt. 30 e 31 è autorizzata per l'anno 1984 rispettivamente la spesa di L. 1.835 milioni e di L. 200 milioni.

3. Al finanziamento per il 1984 degli oneri derivanti dai compensi incentivanti la produttivita e dall indennità di pronta reperibilità per il personale regionale di cui

agli artt. 30 e 31 della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 1.835 milioni e di L. 200 milioni delle somme stanziate rispettivamente ai capitoli 1.1.2.1.1.303 «Spese per il compenso del lavoro straordinario prestato dal personale regionale» e 1.1.2.1.1.302 «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale» iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, alla Parte I, ambito 1, settore 2, finalità 1, attività 1 sono istituiti:

1) il capitolo 1.1.2.1.1.1793 «Spese per compensi incentivanti la produttività» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.835 milioni;

2) il capitolo 1.1.2.1.1.1794 «Spese per indennità di pronta reperibilità per il personale regionale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 29 novembre 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 novembre 1984 prot. n. 20202/14534).

ALLEGATI

Allegato A)

Qualifiche funzionali

Prima qualifica funzionale: addetto alle pulizie

Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività semplici di tipo manuale implicanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.

Professionalità: comuni conoscenze pratiche.

Autonomia operativa: nessuna apprezzabile autonomia.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno: assolvimento della scuola dell'obbligo.

Declaratoria di funzioni: svolge compiti di pulizia dei locali.

Seconda qualifica funzionale: ausiliario

Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività semplici, di tipo manuale e non, di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

Professionalità: comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa: nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico.

Declaratoria di funzioni: è addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie di ciclostilati e di fascicolature, mediante uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

Terza qualifica funzionale: operatore

Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione implica anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

Professionalità: preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

Autonomia operativa: limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Eventuali elementi accessori: può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Requisiti di accesso dall'esterno: licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.

Declaratoria di funzioni: è addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze individuali non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza; di compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti purché siano tra di loro omogenee e complementari.

Quarta qualifica funzionale: esecutore

Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo esercitate anche mediante uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

Complessità organizzative: l'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

Professionalità: è richiesta una preparazione professionale specifica.

Autonomia operativa: nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

Eventuali elementi accessori: può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.

Declaratoria di funzioni: esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia da originale e registrazioni anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici di cui garantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti, effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

È addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivi-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari; riparazione; collaudo e anche ove occorra conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico-operativi di competenza regionale.

Comporta l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità

professionali, conoscenze preliminari ed esperienze, nonché di operazioni amministrative complementari.

Quinta qualifica funzionale: collaboratore professionale

Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività richiedenti l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con l'eventuale impiego di apparecchiature complesse.

Complessità organizzative: l'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.

Autonomia operativa: è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.

Responsabilità: la prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Requisiti di accesso dall'esterno: è richiesto il diploma di istruzione di 2° grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

Declaratoria di funzioni: è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienze a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

Sesta qualifica funzionale: istruttore

Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività implicanti l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.

Complessità organizzative: l'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì al mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.

Professionalità: è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

Autonomia operativa: grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.

Responsabilità: riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione ed al coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

Requisiti di accesso dall'esterno: si richiede il diploma di scuola media superiore.

Declaratoria di funzioni: cura, nel campo amministrativo, la raccolta, conservazione e reperimento di documenti atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione su schemi definiti di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti; la rendicontazione, le attività economali correnti, la rilevazione statistica; altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo dell'informazione, dell'elaborazione dati, la manutenzione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input/output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi. Nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.).

Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.

Settima qualifica funzionale: istruttore direttivo

Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistenti nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.

Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati.

Consistono inoltre nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.

Direzione e coordinamento: può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro e organizzazione di unità semplici.

Autonomia operativa e iniziativa: nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nell'individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.

Responsabilità: per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea.

Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.

Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie a specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzioni di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa, redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficenza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito.

Si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede ad altri compiti assimilabili, per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Ottava qualifica funzionale: funzionario

Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà, puo comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

Autonomia operativa e iniziativa: l'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

Responsabilità: l'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Requisiti di accesso dall'esterno: per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa, organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi ed al grado di incidenza degli interventi.

Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito: collabora, predisponendo i relativi atti e documenti alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttorie di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

Espleta attività di progettazione e formazione di intervento di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità — con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti — di una unità operativa organica eventualmente prevista in ordine alla quale: verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

Allegato B)

(Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale)

— Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola-bus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

— Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

— Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

— Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

— Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

— Prestazioni di lavori che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall uso di mezzi meccanici nell'attività boschiva di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

(717)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651023/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.